

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 53**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GASPERINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

CESARE PREVITI

senatore all'epoca dei fatti

**procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma
(Atto di citazione del 18 novembre 1994)**

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2000

ONOREVOLI SENATORI. - L'onorevole Cesare Previti, con lettera in data 14 ottobre 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma a seguito dell'atto di citazione del 18 novembre 1994.

La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'allora senatore Previti si riferisce all'atto di citazione presentato dal Partito Democratico della Sinistra (PDS) il 18 novembre 1994 in relazione ad alcune affermazioni dell'onorevole Previti riportate nel libro di Giorgio Bocca «Il Sottosopra», dichiarazioni pubblicate anche sul settimanale «L'Espresso» il 23 settembre 1994, ritenute lesive dell'onorabilità e dell'immagine di tale partito politico. Il libro di Bocca ha ad oggetto la nascita della cosiddetta «Seconda Repubblica» e le affermazioni dell'onorevole Previti che vi sono riportate si riferiscono ad accuse rivolte al PDS di avere tra gli ufficiali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri propri informatori, dei quali egli afferma di conoscere esattamente i nomi, al fine di schedare e spiare gli esponenti dei partiti liberaldemocratici.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 2 dicembre 1999, nel corso della quale è stato ascoltato l'onorevole Previti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In tale occasione questi ha consegnato una memoria, nella quale ribadisce la natura politica delle dichiarazioni attribuitegli da Giorgio Bocca e sottolinea l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione perché tali dichiara-

zioni si riferiscono, a suo avviso, all'esercizio delle funzioni parlamentari.

* * *

L'articolo 68 della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro e, quindi, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sia civile che penale, qualora tale condotta venga qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari. Consolidato indirizzo giurisprudenziale, accolto anche in ambito camerale, estende la prerogativa costituzionale non solo nei confronti delle attività tipiche della funzione parlamentare ma altresì a quei fatti che rientrano, *lato sensu*, nell'attività politica del parlamentare quali le manifestazioni del pensiero od anche attività materiali poste in essere nel corso di scioperi, di cortei, di comizi ed altro. Del resto, ciò appare coerente anche con la modifica apportata all'articolo 68, primo comma, della Costituzione dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha sostituito l'espressione «non può essere perseguito» con quella più ampia e comprensiva «non può essere chiamato a rispondere».

Appare dunque indiscutibile l'intenzione del legislatore di dilatare l'ambito di operatività della prerogativa costituzionale al fine di tutelare in maniera compiuta l'esercizio della funzione del parlamentare. Tale dilatazione, dunque, si coordina logicamente con il sopra ricordato indirizzo camerale e giurisprudenziale che ricomprende nell'ambito della insindacabilità anche quelle attività cosiddette «*extra moenia*» sul rilievo che,

in fatto, l'attività del parlamentare ha allargato enormemente i suoi orizzonti. Essa, infatti, si svolge nel contesto attuale, caratterizzato dalla diffusione delle opinioni politiche con mezzi non realizzabili in passato e su temi più disparati di rilievo politico-sociale.

Compito della Giunta, dunque, è stato quello - e solo quello doveva essere - di giudicare se le dichiarazioni rese dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, possano ritenersi funzionalmente connesse con la sua attività politico-parlamentare e, pertanto, coperte dalla insindacabilità. L'ampia discussione, svolta in Giunta, ha posto in evidenza un duplice rilievo: in primo luogo, la natura politica delle dichiarazioni rese dal senatore Previti, il quale, al momento, rivestiva non solo la veste di senatore ma anche di Ministro della Difesa.

Queste dichiarazioni, non a caso, diedero adito ad una interpellanza parlamentare, con conseguente risposta del Ministro allora competente.

Il secondo rilievo attiene al merito delle dichiarazioni (nei limiti di quel rilievo che interessa alla Giunta al fine di pervenire alla declaratoria di insindacabilità) e afferisce al diritto-dovere del parlamentare di esprimere liberamente la propria opinione, denunciando le eventuali ritenute lesioni del diritto di libertà, dando così voce a chi non ha poteri di denuncia politica.

Come è stato più sopra ricordato, a seguito delle dichiarazioni del senatore Previti, è scaturito un dibattito parlamentare, evidenziando quindi la rilevanza politico-parlamentare dei temi in questione. Ha pertanto scarso rilievo se vi sia corrispondenza o meno tra le dichiarazioni del senatore Previti ed il contenuto dell'intervista, siccome riportata dal giornalista Giorgio Bocca, ri-

masto estraneo al processo civile, quanto l'esigenza di tutela della libertà parlamentare, allorché essa venga espletata nel preminente interesse generale dell'accertamento della verità. È pertanto pienamente condivisibile l'opinione secondo la quale il bene protetto dalla norma costituzionale non si riferisce al singolo parlamentare, ma alla finalità da questi perseguita. Ed è proprio in considerazione di questo preminente interesse di carattere generale che trova risposta e si risolve, in armonia con i principi generali del Diritto, anche il problema del limite entro il quale trova tutela e protezione la manifestazione del pensiero, che può essere esternata in modo aspro e polemico nell'ambito dell'agone politico ma mai tramodare in aperta e gratuita contumelia. Neppure può avere rilievo la gravità delle accuse mosse dal senatore Previti nella intervista *de quo*, il cui giudizio peraltro è di carattere soggettivo, perché ciò che conta è il nesso funzionale più sopra ricordato, in quell'ampia zona di rispetto nella quale trova protezione piena ed assoluta l'attività parlamentare in armonia con il principio rappresentativo.

È apparsa dunque largamente condivisa la sussistenza della cosiddetta «insindacabilità indiretta» con la conseguente immunità in relazione al fatto in contestazione, trattandosi di atto connesso alla funzione parlamentare.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore*

**Doc. IV-quater
n. 51**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GRECO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO ENZO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. – 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il
Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 e 21 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

ONOREVOLI SENATORI. – Il signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, con lettera in data 14 giugno 1999 ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. – 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'allora senatore Boso, che era componente del Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, si riferisce ad alcune dichiarazioni rese dallo stesso Boso ai giornalisti e riportate dal quotidiano Il Corriere della Sera in un articolo del 15 gennaio 1996, concernenti il dottor Antonio Di Pietro, del quale si esprimono giudizi relativi alle funzioni di magistrato ed ai presunti legami con i Servizi segreti. Le espressioni dell'ex senatore Boso definiscono Di Pietro un soggetto che «non è mai stato un uomo *super partes*», come dimostrato dal processo alla Lega, e ne richiamano i rapporti con il Sismi, come appreso da fonti degne della massima fiducia. Il dottor Di Pietro ha presentato querela ravvisando contenuto lesivo della sua onorabilità nell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 28 settembre, 11 novembre, 14 e 16 dicembre 1999. Il signor Boso è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nel-

le sedute del 28 settembre e 14 dicembre 1999.

* * *

L'ex senatore Boso nei suoi interventi davanti alla Giunta ha avuto modo di rispondere a diverse domande postegli dai componenti e chiarire fra l'altro che le dichiarazioni incriminate fanno parte di un'unica ampia intervista giornalistica, pubblicata per singole parti su diversi giornali e in giorni diversi, di cui la Giunta si era dovuta già occupare altre due volte per due diversi procedimenti, sorti sempre su querela del dottor Di Pietro ed entrambi definiti con sentenza di non punibilità a seguito della declaratoria di insindacabilità dell'Assemblea del Senato.

La Giunta effettivamente ha avuto modo di verificare (*Doc. IV-quater*, nn. 15 e 16) che nei confronti del signor Boso è stato applicato dal Senato l'articolo 68 della Costituzione per alcune affermazioni riportate su «Il Giornale» («Antonio Di Pietro è un uomo del Sismi. I servizi segreti lo hanno aiutato a laurearsi... Poi lo hanno piazzato in un posto di potere... I servizi hanno messo Di Pietro a fare un pò di pulizia in superficie...») e per altre pubblicate su «Il Corriere della Sera» del 18 gennaio 1996 con le quali il querelato asseriva che l'ex P.M. era uno 007 e che «la sua unica operazione di magistrato di Mani Pulite era quella di fermarsi nel 1994 dopo aver condannato la Lega Nord..., operazione questa politica... e che potrebbe essere stata organizzata a monte».

La circostanza della pluralità di procedimenti originati ciascuno dal singolo articolo

di stampa, ciascuno però facente parte di un'unica intervista giornalistica e comunque tutti riportanti opinioni di quasi identico contenuto sulla stessa persona (dottor Di Pietro), ha costituito l'argomento principale dell'approfondita discussione, che non poteva non concludersi anche stavolta, come nelle due ricordate circostanze, con la deliberazione, sia pure a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare, come in precedenza, l'insindacabilità per queste opinioni che risultano riportate su «Il Corriere della Sera» del 15 gennaio 1996, ossia appena tre giorni prima di quelle di analogo tenore pubblicate sullo stesso quotidiano milanese (*Doc. IV-quater*, n. 15).

Come è stato sottolineato nelle due precedenti deliberazioni, anche ora occorre tener presente che all'epoca dei fatti l'ex senatore leghista rivestiva la carica di Vice Presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, che egli avrebbe voluto trasformare in Commissione di indagine, anche in relazione agli accertamenti che riteneva necessario svolgere sulle deviazioni dei fondi neri del SISMI e sull'eventuale ruolo svolto dall'ex PM nell'ambito dei servizi segreti, questioni che all'epoca erano all'attenzione della pubblica opinione, oltre che del Parlamento.

Rispondendo a precisa domanda, infatti, l'ex parlamentare ha evidenziato che il Comitato ed egli in particolare era impegnato su questi temi, venuti alla luce con la questione della cattiva gestione delle risorse assegnate ai servizi segreti (caso Malpica).

Ed è in tale contesto che devono essere calate le dichiarazioni dell'ex senatore, per capire come con esse, rese da uno che rivestiva un preciso ruolo in seno allo speciale Comitato stesso parlamentare, si intendesse soddisfare la pubblica opinione su questioni che formavano oggetto di approfondimento da parte del Comitato e che, fra l'altro, costituivano oggetto di pubblici dibattiti in un particolare momento storico, contrassegnato, oltre che dallo scandalo dei fondi neri del Sismi, anche dalla pubblicazione di biografie sul dottor Di Pietro che gettavano non poche ombre sulla sua vita pregressa, sul perché aveva abbandonato la magistratura e sui passi che stava all'epoca compiendo per entrare in politica o nell'esecutivo.

La maggior parte dei componenti della Giunta ha, per tutte queste valutazioni, intravisto un evidente nesso tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore e l'attività del parlamentare, tanto più perché rese in prossimità di una crisi di Governo, che portò dopo qualche mese allo scioglimento anticipato delle Camere.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GRECO, *relatore*

